



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**17**

**in data**

**20/01/2014**

**OGGETTO:**

**COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER LO SVILUPPO  
DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITÀ ANNO 2014.**

**COPIA**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

Considerato che con Decreto del 19.12.2013 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' differito al 28 febbraio 2014";

Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 31/12/2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Finanziario;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2014;

VISTI gli artt. 107 e 151 comma 4 del Dlgs 18/8/2000 n. 267, come integrati dall'art. 21 del D. lgs 30/03/2001 n. 165;

PREMESSO che

- il fondo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro EE.LL. del 22.1.2004, si articola in risorse:

- a) decentrate stabili (art. 31 c. 2 del CCNL 22/1/2004) le quali hanno carattere di certezza, stabilità e continuità e sono state determinate, con riferimento all'anno 2003, secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2 del medesimo CCNL 2004 e dai successivi Contratti Collettivi Nazionali, per essere definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;
- b) decentrate variabili (art. 31 comma 3 del CCNL 22/1/2004) che :
  - b.1.) presentano carattere di eventualità e variabilità e vengono determinate annualmente secondo quanto prescritto dall'art. 15 del CCNL 1/4/1999;
  - b.2.) devono essere previste in bilancio, debitamente motivate e formalizzate in un atto di indirizzo fornito dalla Giunta Municipale in relazione agli obiettivi necessari al perseguimento del proprio programma di governo; con possibilità di incremento ai sensi dell'art. 15, comma 1 lettera k) e comma 2 del CCNL 01/04/1999, nonché per l'applicazione della disciplina dell'art. 15 comma 5 del medesimo CCNL;

PRECISATO che sia per le risorse stabili che per le variabili, le seguenti norme contrattuali progressivamente prevedono la possibilità di incrementi:

- articolo 4, commi 1 e 2 del CCNL 9.5.2006;
- articolo 8, commi 2,3 del CCNL 11.4.2008;
- articolo 4, comma 2, del CCNL 31.7.2009;

EVIDENZIATO che, così come indicato dalla Corte dei Conti con la pronuncia n. 157/2010, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., la quantificazione delle risorse decentrate – parte stabile - è effettuata annualmente in via automatica e obbligatoria, senza margine di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale; mentre, di contro, è l'Organo di Governo dell'Ente a quantificare la parte variabile del Fondo per le Risorse Decentrate, in base agli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, degli obiettivi del P.E.G., nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli normativi in vigore;

CONSIDERATO CHE :

- tra le prescrizioni di maggior rigore introdotte dalla normativa nazionale in materia di gestione e contenimento della spese del personale, particolare rilievo assumono quelle disposte dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), riformulato dall'art. 14, comma 7 del D.L. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), che detta la disciplina della spese di personale negli enti locali soggetti al patto di stabilità interno statuendo, tra l'altro, l'obbligo di assicurare una riduzione della predetta spesa anche attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia fra le quali il "*contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali*";

- particolare rilievo assumono, altresì, le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis del citato Decreto Legge, così come modificato dal D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, che introducono un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevedendo che *dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio*. La norma dunque definisce un nuovo ed ulteriore tetto di spesa, ossia quello riferito alle risorse decentrate vincolate nella quantificazione determinata per il 2010 (limite insuperabile) ed impone inoltre un taglio automatico delle risorse decentrate (in presenza di diminuzione di personale) che opera a prescindere da eventuali tagli che le pubbliche amministrazioni autonomamente potrebbero decidere di effettuare per ragioni di equilibri di bilancio;

VISTE a tal proposito :

- la circolare della Ragioneria generale dello stato n. 12 del 15/04/2011 (registrata alla Corte dei Conti il 14/06/2011) , inerente gli indirizzi applicativi dell'art. 9 sopracitato, la quale ha precisato che ...”si

*ritiene che la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 01 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo”;*

- la delibera della Corte dei Conti Sezioni riunite nr. 51/2011 relativa alle varie fattispecie che rientrano nella c.d. lett. k) dell'art. 15 del CCNL 01/04/1999 la quale precisa quanto segue:
  - *che le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del D. L. 78/2010, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche dei soggetti individuati o individuabili e che pertanto potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti;*
  - *che detta caratteristica ricorre per quelle risorse destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell'avvocatura interna, in quanto si tratta di prestazioni professionali tipiche la cui provvista all'esterno potrebbe comportare aggravii di spesa a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, e che pertanto devono intendersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78”;*
  - *che le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell'ICI o da contratti di sponsorizzazione non si sottraggono alla regola generale sopra indicata, nel senso cioè che esse devono essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la contrattazione integrativa dall'art. 9, comma 2-bis, citato, in quanto a differenza delle risorse destinate a progettisti interni e agli avvocati comunali sono potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa;*
  - *che per stabilire se l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non superi il corrispondente importo dell'anno 2010, occorrerà sterilizzare , non includendole nel computo dell'importo 2010, le risorse destinate a dette finalità, vale a dire progettazione interna e prestazioni professionali dell'avvocatura interna;*

- la delibera corte dei Conti – Sezione regionale di controllo della Puglia nr. 58 del 12/07/2011, per quanto non in contrasto con la deliberazione Corte dei Conti – Sezioni Riunite precedentemente citata , inerente le modalità di riduzione del fondo;

*RICHIAMATE le previsioni di cui all'art. 17, comma 5 del CCNL 1/4/1999 :” le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo”;*

VISTE in merito:

- la nota n. 81510 del 13/7/2011 con la quale il Ministero dell'Economia e Finanze ha chiarito che le somme destinate alla contrattazione integrativa definitivamente non utilizzate nell'anno precedente , costituendo un mero trasferimento temporale di spesa di somme già in precedenza certificate, non sono da assoggettare al limite dell'art. 9 comma 2 bis della l. n. 122/2010;

- la circolare della RGS n. 16 del 02/05/2012- pagg 129-138 (indicazioni per la compilazione del conto annuale) con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito :

- a) la differenza tra residui non spesi ed economie di risorse da portare a nuovo;
- b) la necessità di una loro ricognizione formale certificata dagli Organi di controllo;
- c) la tipologia di risorse non utilizzate che non possono essere riportate all'anno successivo;
- d) la non rilevanza di tali somme ai fini della verifica del rispetto dell'art. 9 , comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010;

- il parere ARAN n. 0023668 del 30/10/2012 “ *somme destinate alla contrattazione integrativa non utilizzate nell'anno precedente* “ che , riprendendo in parte la circolare della RGS precedentemente citata, chiarisce che :

- *“Nella costituzione del fondo risorse decentrate esistono sia le risorse stabili che variabili;*
- *Solo le risorse risparmiate a consuntivo aventi carattere di fissità e continuità ( di natura stabile) possono essere utilizzate nell'anno successivo;*
- *Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione di istituti finanziati con risorse di natura variabile non possono essere portati ad incremento del fondo dell'anno successivo, ma costituiscono economie di bilancio ( risorse art. 15, commi 2 e 5 CCNL 1/4/99, risorse ex art. 15, comma 1 , lett. k) ;*
- *Ai fini del trasporto all'anno successivo è necessaria una ricognizione amministrativa, certificata dagli organi di controllo, attestante l'entità delle risorse precedentemente certificate che non saranno più utilizzate nell'anno di riferimento;*
- *Gli importi così calcolati devono essere depurati delle poste che non possono essere riportate nel nuovo fondo ( es. i risparmi per assenze per malattia);*
- *Le risorse destinate “una tantum” all'anno successivo non rilevano ai fini della limitazione di cui all'art. 9 comma 2bis del D.L. 78/2010 convertito nella legge n.,.122/2010 ( non vanno inserite nell'importo del Fondo da comparare con quello del Fondo 2010 e nella base di calcolo sulla quale operare la riduzione proporzionale ai dipendenti cessati);*

RILEVATO che ai fini dell'applicazione dei vincoli di finanza pubblica disposti dalla citata disciplina di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), occorre in via preliminare rappresentare quanto segue:

- a) i vincoli del comma 2 bis (rispetto del limite 2010 e riduzione proporzionale del fondo) danno vita a due distinti controlli, da eseguirsi nella successione di seguito indicata in quanto possono dar luogo a due distinte e successive riduzioni;

b) la verifica del rispetto del vincolo di contenimento delle risorse decentrate nei limiti del corrispondente importo dell'anno 2010 si ritiene debba effettuarsi ponendo a confronto l'entità dei fondi relativi agli esercizi 2010 – 2014, considerati, entrambi :

- al netto delle risorse previste da specifiche disposizioni di legge, quali quelle di cui all'art. 15, comma 1, lett. k, CCNL 1° aprile 1999 relative alle incentivazioni per la progettazione di opere pubbliche in quanto si tratta di risorse correlate allo svolgimento di prestazioni professionali specialistiche offerte da personale qualificato in servizio presso l'Amministrazione che afferiscono, inoltre, ad un numero ben individuabile di dipendenti ;

- al netto delle eventuali economie provenienti dall'anno precedente e delle aggiunte derivanti dagli anni pregressi ( Deliberazione Corte dei Conti –Sezione Toscana – n. 519/2011);

- al lordo delle risorse previste da specifiche disposizioni di legge, quali quelle di cui all'art. 15, comma 1, lett. k, CCNL 1° aprile 1999 relative al recupero dell'evasione ICI e quelle di cui alla lett. d ) del citato art. 15 , vale a dire le risorse derivanti dall'attuazione della disciplina di cui all'art. 43 della legge 449/1997 ( contratti di sponsorizzazione) ,

c) l'eventuale decurtazione dell'ammontare del fondo in questione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (personale medio 2014 rispetto al personale medio 2010), deve avvenire assumendo quale base di calcolo le risorse decentrate stabili e variabili, al netto di quelle sopra citate;

d) la riduzione interessa tutto il fondo in quanto la norma prevede che *“l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale .....è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio “;*

EVIDENZIATO a tal fine che:

- nel corso del 2013 si è verificata la fuoriuscita per mobilità di nr. 1 unità di personale a decorrere dal 01.10.2013;

- è stata attivata la procedura selettiva per la copertura di una unità di personale mediante trasferimento da altre PP.AA. (mobilità in ingresso);

- in questa fase si ritiene di non attribuire rilevanza a tali trasferimenti ai fini della determinazione della consistenza del personale in servizio al 31.12.2013-01.01.2014;

- che conseguentemente il complesso del fondo potrà essere eventualmente rivisto per una quantificazione definitiva in conseguenza di ulteriori cessazioni che dovessero verificarsi nel corso del 2014;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 55 del 29/04/2002 di costituzione del fondo per l'anno 2002 e le deliberazioni n. 165 del 7.11.02 e n. 201 del 30.12.2002 di rettifica;
- n. 112 del 01.07.2003 di costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività anno 2003 e determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 1071 del 31.12.2003 di assestamento finale del fondo;
- n. 98 del 22.06.2004 di costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività anno 2004;
- n. 106 del 28.06.2005 di costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività anno 2005;
- n. 90 del 13.06.2006 e la n. 209 del 13.12.2006 di costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività anno 2006;
- n. 59/2007 e n. 31 del 19.02.2008 di costituzione e assestamento del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività anno 2007;
- n. 135 del 05.06.2008 di costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività anno 2008;
- n. 189 del 16.09.2008 di conferma dell'incremento del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività anno 2008 ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL 1999;
- n. 258 del 04/12/2008 di conferma del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività anno 2008 - rideterminazione alla luce del DL 112/2008;
- n. 160 del 30.12.2009 di costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività anno 2009;
- n. 22 del 17/02/2011 di costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività anno 2010 e successive modiche;
- n. 122 del 14.10.2011 di costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività anno 2011 e successive modiche;
- n. 37 del 12.04.2012 di costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività anno 2012;
- determinazione n. 1222 del 02.12.2013 di costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività anno 2013;

Di dare atto che il Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività per l'anno 2010 ammonta a complessivi € 214.312,76 di cui:

- € 128.771,29 (art. 31, comma 2, del CCNL 2002/2003) di risorse stabili;
- € 85.541,47 (art. 31, comma 3, del CCNL 2002/2003) di risorse variabili;

#### DATO ATTO CHE:

- la somma dalla quale partire per individuare il "*tetto da non superare*" è rappresentata dal valore del fondo risorse decentrate 2010, come determinato con le delibere precedentemente indicate, pari a € 214.312,76;
- tale importo va considerato al netto delle seguenti voci :

1. somme derivanti dall'applicazione automatica di disposizioni legislative e contrattuali nazionali sostanzialmente ascrivibili all'art. 15 comma 1 lett. K del CCNL 1/4/99 ( riconfermato nella sua applicazione dall'art. 31 comma 3 CCNL 22/1/2004) (es. incentivi per la progettazione di opere

pubbliche, servizi conto terzi) pari ad € 57.326,45, di cui € 50.000,00 incentivi per la progettazione di opere pubbliche, € 318,45 destinate all'incentivo del personale che ha effettuato il monitoraggio cittadini UE 2008/2009 derivanti dal contributo statale ai sensi del Dlgs 06/02/2007 n. 130 ed € 7.008,00 di incentivi ex L.r. 19;

2. somme venutesi a determinare solo per l'anno 2010 quali risorse non utilizzate del fondo anno 2009 confluite nel fondo anno 2010 , pari ad € 28.215,02;

- il Fondo risorse decentrate anno 2010 , al netto degli importi sopra specificati, è pari ad € 128.771,29;

- tale importo costituisce, ai sensi dell'art. 9, comma 2bis, del D.L. 78/2010 e successive modifiche, il tetto di spesa (limite) da non superare, per ciascun anno, nel triennio 2011-2014;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale dispone anche per l'anno 2014 di non procedere provvisoriamente all'integrazione di cui all'art. 15, comma 2 del CCNL 01/04/99 nel limite massimo consentito ( 1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997 esclusa la quota relativa alla dirigenza), nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2014 e verifica del rispetto del limite di spesa per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 296/2007;

Accertato che:

- o il Comune ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2013;
- o l'Ente rispetta il limite in materia di incidenza della spesa di personale rispetto alla spesa corrente (calcolo effettuato con metodologia integrativa dei dati provenienti dalle società partecipate aventi rilievo a tal fine) così come sotto riportato:
  - inferiore al 40% (28,17%) per l'anno 2011 ( calcolata come da art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 e s.m.e i;
  - inferiore al 50% (27,38%) per l'anno 2012 ( calcolata come da art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 nel testo in vigore dal 1.1.2012 modificato in ultimo con l'art. 28, comma 11 quater del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011 n. 214);
  - inferiore al 50% (22,88%) per l'anno 2013 dato provvisorio nelle more dell'approvazione del conto del bilancio per l'anno 2013, calcolato, con i dati a disposizione al momento della assegnazione delle risorse di natura variabile, come da art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 nel testo in vigore dal 1.1.2012 modificato in ultimo con l'art. 28, comma 11 quater del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011 n. 214;
- o l'Ente non versa nella condizione di Ente strutturalmente deficitario o dissestato;

TENUTO CONTO inoltre :

- che, rispetto alle risorse stabili, l'art. 4 comma 2 del CCNL 01/04/1999 prevede che le stesse vengano integrate dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio (quote da integrare a completamento dell'importo effettuata l'anno precedente);



- che il Legislatore non ha espressamente disposto la disapplicazione della suddetta previsione contrattuale;
- che la quantificazione effettuata dal Servizio Personale delle quote sopra descritte relative ai cessati nel corso del 2013 è pari, per il 2014, ad € 838,08, allocati nel Bilancio corrente all'Int 1010801;
- che l'applicazione della previsione contrattuale precedentemente descritta non determina un aumento del volume del Fondo – parte stabile - rispetto al 2010 , in armonia con le regole dettate dal citato art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 (Circolare nr. 40 del 23/12/2010 del Ministero delle Finanze –Ragioneria Generale dello Stato) :

RITENUTO pertanto costituire il Fondo in base alle regole contrattuali vigenti, inserendo in incremento nella parte stabile del fondo 2014 gli importi della R.I.A. del personale cessato dal 01/10/2013 che assommano complessivamente ad € 838,08;

Considerato che dal confronto della media aritmetica dei dipendenti a tempo indeterminato presenti al 2010, pari a 30, e la media aritmetica dei dipendenti a tempo indeterminato che presumibilmente sarà in servizio al 31.12.2014, pari a 32, si evince un incremento del numero dei dipendenti in servizio, come sotto specificato:

A – Media aritmetica dipendenti a tempo indeterminato presenti anno 2010\*:  $30 ( 29+31)/2$  (al 30 01/01/2010: 29 - al 31/12/2010: 31)

B – Media aritmetica dipendenti a tempo indeterminato presenti anno 2014\*:  $32 ( 32+32)/2$  - ( al 32 01/01/2014: 32 al 31/12/2014: 32)

C- Percentuale di diminuzione da applicare all'ammontare del Fondo risorse decentrate 2014: 6,67%  
 $30-32 = - 2 - 2/30 = - 0,0500 - -0,0667*100=- 5,00$

D - Importo complessivo Fondo 2014 (stabili/variabili) soggetto a riduzione in base all'art. 9 € 0,00 comma 2 bis D.L.78/2010 ( al netto delle voci non soggette a tale disciplina)

E –Importo risorse stabili Fondo 2014 soggetto a riduzione (riallineato al 2010) € 0,00

F- Importo della riduzione risorse stabili 2014 (€ 439.959,43\*6,98%) -€ 0,00

Che da quanto sopra non si procede alla riduzione, in modo automatico e proporzionale, del Fondo stesso ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010;

Visto il parere delle Sezioni Riunite di Controllo della Corte dei Conti n. 51/2011 nel quale è stato esplicitato che rientrano nel tetto complessivo del fondo tutti i compensi potenzialmente destinati alla generalità dei dipendenti, esclusi quelli erogati per le attività connesse alla progettazione delle opere pubbliche e agli avvocati dell'Ente, che rientrano nel fondo ma non sono soggetti ai limiti di cui trattasi;

Che viene rispettato il tetto massimo previsto per il fondo per le risorse decentrate 2014 rispetto al fondo per le risorse decentrate 2010, come sotto evidenziato:

- Limite del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività 2010 € 128.771,29;
- Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività 2014 netto € 125.388,73;

Che, ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010, sopra citato anche il Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività per l'anno 2014 non dovrà pertanto superare, così come non supera, il limite del fondo 2010 per € 128.771,29, al netto di € 50.000,00

per gli incentivi alla progettazione di opere pubbliche ed € 7.008,00 di incentivi ex L.r. 19, in quanto ammonta a € 125.388,73;

Visto l'art. 17, comma 5 del C.C.N.L. 01/04/1999, il quale consente di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità dei corrispondenti esercizi finanziari, se derivanti dalla quota stabile del fondo;

Visto il parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0081510 del 13.07.2011 e il parere della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Puglia n. 58/2001 in merito ai risparmi provenienti dal fondo dell'anno precedente che non costituiscono incremento della spesa da assoggettare al limite di cui al citato art. 9, comma 2bis, del DL 78/2010;

Dato atto che le economie provenienti dal Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività anno 2013, parte stabile, non sono al momento determinabili;

Dato atto che nella definizione delle risorse variabili sono state inserite quelle derivanti dall'applicazione dell'art. 15, comma 1 lettera k), (incentivi per progettazione ex Legge Merloni, incentivi ex L.r. 19), negli importi così come risultanti dagli stanziamenti del redigendo bilancio di previsione 2014;

Visto il D.L. n. 78/2010 ed in particolare l'art. 14 (patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali) che detta norme sul contenimento delle dinamiche di crescita della spesa del personale;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2014, così come definito nel presente atto, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, come risulta dai prospetti allegati e nello specifico:

- presumibilmente la riduzione in termini assoluti per l'anno 2014 della spesa del personale, comprensiva di IRAP e buoni pasto, rispetto alla spesa 2013;
- riduzione della dinamica di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, come disposto dall'art. 1, comma 557, come sostituito dall'art. 14, comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010;
- contenimento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, rispetto al corrispondente importo dell'anno 2010 ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010;

DATO ATTO che il Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 40 bis del D.lgs. 165/2001, esprimerà il parere in ordine alla compatibilità dei costi relativi alla contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti, di cui al verbale n. 2 del 20.01.2014, attestante la compatibilità con i vincoli di bilancio del fondo per le risorse decentrate 2014;

VISTO il prospetto predisposto dal Responsabile dei Servizi Finanziari, contenente la specifica di tutte le voci comprese nel Fondo di Produttività 2014, come previste analiticamente dall'art. 31 del CCNL del 22.01.2004, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Resi preventivamente i seguenti pareri:

- **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA** (*ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012*):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto Decreto Sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 39 del 15/01/2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

- **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA** (*ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012*):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta 39 del 15/01/2014 del attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

## DELIBERA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di definire provvisoriamente il Fondo per le risorse decentrate destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività personale dipendente – ANNO 2014, in applicazione degli artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004 e di quanto in premessa indicato secondo le linee, i criteri ed i limiti di cui in premessa, fatta comunque salva la loro verifica alla luce di novità legislative e circolari interpretative successive;

Di quantificare il Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività anno 2014 in complessivi € 182.396,73, come risulta dalla scheda A), allegata al presente atto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, nel seguente modo:

- € 125.388,73 (art. 31, comma 2, del CCNL 2002/2003) di risorse stabili;
- € 57.008,00 (art. 31, comma 3, del CCNL 2002/2003) di risorse variabili;

Di dare atto che viene rispettato il tetto massimo previsto per il fondo per le risorse decentrate 2010, pari a € 128.771,29 al netto delle risorse di cui all'art. 15, comma 1, CCNL 1999 lett k), come risulta nel prospetto sotto riportato:

- Limite del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività 2010 € 128.771,29;
- Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività 2014 € 125.388,73;

Di dare pertanto atto che complessivamente il suddetto Fondo è definito in €. 182.396,73 e che lo stesso, in ossequio all'art. 9, comma 2 bis della Legge 133/2010, comprendendo gli stessi incentivi per progettazione ex Legge Merloni dell'anno precedente (per complessivi € 50.000,00), risulta essere inferiore al Fondo previsto per l'anno 2010;

Di assumere l'impegno di spesa per il Fondo come sopra costituito per l'anno 2014, così come ogni altro atto di natura gestionale che dovesse risultare utile;

Di dare atto che la spesa di cui ai prospetti che precedono trova la seguente imputazione nel bilancio corrente come di seguito indicato :

<b>FINANZIAMENTO DEL FONDO:</b>			
<b>CAP.</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	
1612/15/2014	€ 50.000,00	DLGS 163/2006 ART. 92	
1812/14/2014	€ 7.008,00	EX L. 19 - PRODUTTIVITA'	
1812/12/2014	€ 125.388,73	FONDO PRODUTTIVITA' 2013	
	<b>€ 182.396,73</b>	<b>TOTALE FONDO 2014</b>	

Di dare atto che gli istituti contrattuali stabili previsti, ossia il trattamento economico orizzontale e per l'indennità di comparto, saranno finanziati dalle risorse stabili per circa € 77.559,74 e gli istituti contrattuali accessori previsti sono finanziati sia dalle risorse variabili sia dalle economie delle risorse stabili;

Di dare informazione del presente atto alle OO.SS e alle RSU;

Di curare la pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione del sito web istituzionale denominata "Amministrazione trasparente/ Personale/Contrattazione decentrata.

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Maria Angela Casula

**ATTESTATO DI COPERTURA**

Oggetto: COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITÀ ANNO 2014.

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
*(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)*

Decimomannu, 20/01/2014

**II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

**F.to MARIA ANGELA CASULA**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 20/01/2014

**Il Responsabile del Settore Amministrativo**

**F.to DONATELLA GARAU**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Decimomannu, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

\_\_\_\_\_

# FONDO DI PRODUTTIVITA' 2014

ART.31 del CCNL 2002/03 DEL 16/10/2003  
ART. 8 CCNL 2006/2007 DEL 11/04/2008

ART. 31, COMMA 2, CCNL 2002/03		RISORSE STABILI	Totale	€ 125.388,73
art 14, comma 4, CCNL 1999	Quota calcolata sul fondo lavoro straordinario 3% monte salari 1999 dal 31/12/99 a valere sul fondo 2000		→ €	546,14
art. 15, comma 1, CCNL 1999 lett. a)			→ €	80.142,78
	art. 31, comma 2, CCNL 1995 lett a) quota lavoro straordinario posizioni organizzative	€ 3.036,91		
	art. 31, comma 2, CCNL 1995 lett b) indennità turno, rischio, reperibilità, manggio valori lavoro ordinario/festivo/notturno	€ 4.754,48		
	art. 31, comma 2, CCNL 1995 lett c) compensi per particolari posizioni di lavoro responsabilità (ex art. 36)	€ 4.716,97		
	art. 31, comma 2, CCNL 1995 lett d) piani di lavoro	€ 22.895,54		
	art. 31, comma 2, CCNL 1995 lett e) compensi incentivanti la produttività collettiva e miglioramento dei servizi	€ 44.738,88		
art. 15, comma 1, CCNL 1999 lett.b)			→ €	-
art. 15, comma 1, CCNL 1999 lett.c)			→ €	-
art. 15, comma 1, CCNL 1999 lett.f)			→ €	-
art. 15, comma 1, CCNL 1999 lett. g)			→ €	6.858,55
	risorse destinate destinate per l'anno 1998 al pagamento del LED al personale in servizio			
art. 15, comma 1, CCNL 1999 lett.h)			→ €	-
art. 15, comma 1, CCNL 1999 lett.i)			→ €	-
art. 15, comma 1, CCNL 1999 lett. j)			→ €	3.212,46
	quota dello 0,52% di rivalutazione monte salari 1997 - decorrenza 31/12/99 a valere sul fondo 2000			
art. 15, comma 1, CCNL 1999 lett.l)			→ €	-

# FONDO DI PRODUTTIVITA' 2014

ART.31 del CCNL 2002/03 DEL 16/10/2003

ART. 31, COMMA 2, CCNL 2002/03		RISORSE STABILI	
art. 15, comma 5, CCNL 1999	→		
incremento del fondo per riorganizzazione uffici e servizi	€	4.500,00	
art. 4, comma 1, CCNL 2001	→	€	<b>5.722,51</b>
quota del 1,1% sul monte salari anno 1999 (€ 520.228,07)			
art. 4, comma 2, CCNL 2001	→	€	<b>8.601,93</b>
risorse salario anzianità personale cessato il 01/10/2013 (Aroni)	€	1.117,44	
risorse salario anzianità personale cessato il 30/06/2003 (Catta e Collu)	€	3.348,41	
risorse salario anzianità personale cessato il 31/03/2007 (Fiori e Mossa)	€	2.023,84	
risorse salario anzianità personale cessato il 31/12/2007 (Pretta)	€	2.112,24	
risorse salario anzianità personale cessato il 01/10/2013 (Aroni)	€	279,36	
art. 32, comma 1, CCNL 2002/03	→	€	<b>4.670,92</b>
incremento del fondo del 0,62% monte salari 2001 (€ 753.374,84)			
art. 32, comma 2, CCNL 2002/03	→	€	<b>3.766,87</b>
incremento del fondo del 0,50% monte salari 2001 (€ 753.374,84)			
N.B. la spesa del personale di € 926.445,44 è inferiore al 39% delle Entrate Correnti			
art. 32, comma 7, CCNL 2000	→	€	-
art. 4, comma 1, CCNL 2006		€	<b>4.587,79</b>
incremento del fondo del 0,50% monte salari 2003 (€ 917.558,20)			
N.B. la spesa del personale di € 1.205.309,55 è inferiore al 39% delle entrate correnti			
art. 8, comma 2, CCNL 2008		€	<b>7.278,78</b>
incremento del fondo del 0,60% monte salari 2005 (€ 1.213.130,37)			
N.B. la spesa del personale di € 1.397.332,4 è inferiore al 39% delle entrate correnti di € 5.461.416,67			

# FONDO DI PRODUTTIVITA' 2014

ART.31 del CCNL 2002/03 DEL 16/10/2003

ART. 31, COMMA 3, CCNL 2002/03	RISORSE VARIABILI	Totale	€	57.008,00
art. 15, comma 1, CCNL 1999 lett d)		→		
art. 15, comma 1, CCNL 1999 lett e)		→		
economie 1999 (20%) conseguenti alla trasformazione di rapporti di lavoro da full time a part time				
art. 15, comma 1, CCNL 1999 lett k)		→	€	57.008,00
Incentivo (stimato) attività accertamento ICI anni pregressi				
L.R. 19/93 -finanziamento della produttività collettiva			€	7.008,00
Dlgs 163/2006 art. 90 (ex L. 109/94 art. 18)			€	50.000,00
art. 15, comma 1, CCNL 1999 lett m)		→		
economie fondo straordinario anni precedenti				
art. 15, comma 2, CCNL 1999		→		
integrazione facoltativa 1,2% su monte salari 1997 (dal 01/04/1999) previo accertamento del nucleo di valutazione				
art. 15, comma 4, CCNL 1999		→	€	-
art. 15, comma 5, CCNL 1999 - integrazione del fondo per:		→		
art. 4, comma 3, CCNL 2002/03		→		
art. 54 CCNL 2000		→		
messi notificatori (35% dei diritti di notifica introitate)				
art. 31 comma 5 CCNL 2002/2005		→		
Risorse dell'anno precedente non utilizzate				
art. 32, comma 6, CCNL 2002/03		→	€	-
art. 32, comma 7, CCNL 2002/03 - CCNL 22/01/2004		→		
0,20% del monte salari 2001 (€ 753.374,84) - le alte professionalità				
art. 4, comma 2, lett. b) CCNL 2006				
incremento del fondo dal 0,50% al 0,70% monte salari 2003 (€ 917.558,20)				
N.B. la spesa del personale di € 1.205.309,55 è inferiore al 25% delle entrate correnti				
art. 8, comma 3, CCNL 2008				
incremento del fondo del 0,30% monte salari 2005 (€ 1.213.130,97)				
N.B. la spesa del personale di € 1.266.061,37 è superiore al 25% delle entrate correnti				
<b>SOLO PER L'ANNO 2008</b>				

**TOTALE FONDO 2014 € 182.396,73**

## FINANZIAMENTO DEL FONDO:

CAP.	IMPORTO	DESCRIZIONE	
1612/15/2014	€ 50.000,00	DLGS 163/2006 ART. 92	
1812/14/2014	€ 7.008,00	EX L. 19 - PRODUTTIVITA'	
1812/12/2014	€ 125.388,73	FONDO PRODUTTIVITA' 2013	
	€ 182.396,73	<b>TOTALE FONDO 2014</b>	